

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 372

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COMAROLI, MOLINARI, BAGNAI, DAVIDE BERGAMINI, CATTOI, CAVANDOLI, LOIZZO, MARCHETTI, PIERRO

Disposizioni in materia di cessione dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto e per il sostegno della liquidità delle imprese

Presentata il 17 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L'istituto della cessione dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ormai una prassi consolidata nelle operazioni tributarie e fiscali tra soggetti operanti nel territorio italiano, rendendo così possibile monetizzare un credito chiesto a rimborso per ottenere immediata liquidità. Non da ultimo, l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato l'articolo 5, comma 4-*ter*, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, introducendo anche la facoltà per i soggetti passivi dell'IVA di cedere i crediti trimestrali relativi alla stessa imposta con effetti obbligatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Anche la Corte di cassazione si è pronunciata

in merito (sentenza n. 25491 del 10 ottobre 2019), quando, occupandosi del recupero, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'IVA che riteneva indebitamente rimborsata, ha rammentato in via incidentale che: «In base all'ordinaria disciplina della cessione del credito, difatti, l'Agenzia che abbia corrisposto, dopo la notificazione o l'accettazione della cessione, il rimborso al cedente, non più legittimato a riceverlo, continua ad essere obbligata al pagamento nei confronti del cessionario, salvo che non dimostri che questo abbia ratificato l'erroneo pagamento o ne abbia comunque approfittato».

Tuttavia, è innegabile che siffatta fattispecie di rilevanza tributaria sia stata sempre disciplinata per effetto di frammentarie norme e chiarimenti applicativi che si rivolgono quasi esclusivamente al contri-

buente cedente e all'amministrazione finanziaria.

Invero, in considerazione soprattutto dell'attuale periodo emergenziale, la presente proposta di legge propone anzitutto un cambio di paradigma – o, se vogliamo, un'interpretazione ideologica più ampia – della cessione dei crediti relativi all'IVA maturati. Quindi, si stabiliscono la cessione del credito, parziale o totale, verso soggetti terzi, nonché il suo utilizzo a compensazione per i casi già previsti a legislazione vigente. La certificazione da parte dell'Agenzia delle entrate, poi, renderebbe ancora più facile e sicura l'opzione della cessione del credito stesso. Infatti, il ricorso all'istituto della cessione a terzi del credito relativo all'IVA costituisce una possibile soluzione per le imprese poiché permette non solo di monetizzare i crediti erariali risultanti dai modelli dichiarativi, ma, eventualmente, di fare fronte a posizioni debitorie facilmente compensabili.

In aggiunta a tale misura, inoltre, si prevede l'estensione a trenta anni della

durata dei finanziamenti garantiti dallo Stato e previsti dal cosiddetto « decreto liquidità » (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40) in favore delle imprese che non superino l'importo massimo di un milione di euro, con conseguente rideterminazione del tasso di interesse e previsione della garanzia integrale da parte dello Stato.

In particolare, con l'articolo 1 si definiscono le modalità di cessione del credito e il perimetro applicativo dell'istituto della cessione del credito relativo all'IVA verso altri soggetti. L'articolo 2, invece, reca la modifica dell'estensione temporale dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 23 del 2020 in favore delle imprese italiane economicamente danneggiate dalla crisi connessa prima all'epidemia di COVID-19 e ora al conflitto tra Russia e Ucraina. Infine, l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Cessione dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto)

1. Fino al 31 dicembre 2025, i soggetti beneficiari di crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) muniti di visto di conformità, ovvero certificati dall'Agenzia delle entrate, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, comprese le piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. I soggetti cessionari di cui al comma 1 del presente articolo possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito relativo all'IVA è usufruito dal soggetto cessionario con le stesse modalità di utilizzo da parte del soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può esserne richiesto il rimborso.

3. La cessione del credito ai sensi del presente articolo non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi ai controlli a esse spettanti, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito relativo all'IVA in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

4. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuare in via telematica.

Art. 2.

(Misure per il sostegno della liquidità delle imprese)

1. Fino al 31 dicembre 2025, in deroga alla disciplina dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la durata dei finanziamenti garantiti e previsti, che non superino l'importo massimo di un milione di euro, è estesa a trenta anni, con conseguente rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai medesimi finanziamenti.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imprese aventi sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, nonché alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, compresi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Sulle obbligazioni derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente articolo è accordata di diritto la garanzia totale dello Stato a prima richiesta e senza regresso. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata e irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi di dilazione e a ogni onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, con una dotazione complessiva non superiore a

1 miliardo di euro, fino al 31 dicembre 2025. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0009840